



COMUNE di MELENDUGNO  
Provincia di LECCE

*Si attesta che la presente copia è conforme all'originale.*

*Data: 16/02/2010*

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dr. Antonio Antonica



## VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

n. 20

data: 26/01/2010

**OGGETTO: Indirizzi operativi relativi al lavoro occasionale accessorio finalizzato al recupero alla legalità.**

L'anno duemiladieci addì ventisei del mese di Gennaio alle ore 18,00 nella sala della adunanze presso la sede comunale, si è riunita la Giunta comunale.

Presiede l'adunanza il Dr. Vittorio Potì nella sua qualità di Sindaco.

La situazione dei presenti e degli assenti risulta la seguente:

	<b>Presente</b>
1) POTI' Vittorio	Sì
2) RUSSO Mauro	Sì
3) BUFANO Fabio	Sì
4) CORVINO Niceta	Sì
5) DURANTE Antonio	Sì
6) PRETE Anna Elisa	Sì
7) SERINO Luigi	Sì

Totale 7 su 7

Con l'assistenza del Segretario comunale, Dr. Antonio Antonica, il quale provvede alla redazione del presente verbale. E' altresì presente il Vicesegretario Comunale Dr. Salvatore Gabrieli.

Il Presidente, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

La Giunta comunale constatato che, ai sensi dell'art.49 del D.lgs. n.267/2000, sulla proposta di deliberazione sono stati chiesti i seguenti pareri:

REGOLARITA' TECNICA
Parere: FAVOREVOLE
Data: <u>26.01.2010</u>
Il Responsabile del Servizio AMMINISTRAZIONE GENERALE F.to all'originale

REGOLARITA' CONTABILE
Parere:
Data: _____
Il Respons. del SERV. FINANZIARIO

<i>Non è stato richiesto alcun parere, in quanto trattasi di mero atto di indirizzo</i>
<input type="checkbox"/>

Ha adottato la seguente deliberazione:

Oggetto: Indirizzi operativi relativi al lavoro occasionale accessorio finalizzato al recupero alla legalità.

## LA GIUNTA COMUNALE

VISTO l'art. 70 del D.Lgs. del 10.09.2003 n. 276 per come da ultimo modificato dalla Legge Finanziaria per il 2010 ( L. n.191 del 23.12.2009);

SENTITA la Relazione dell'Assessore al Personale elaborata di concerto con quello dei Servizi Sociali , che fa parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

RITENUTO che tale strumento di lavoro occasionale accessorio possa trovare valida e proficua applicazione anche nell'attività istituzionale del Comune di Melendugno, al fine sia di soddisfare esigenze lavorative che sociali;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;

Con voti unanimi espressi per alzata di mano dai presenti:

## DELIBERA

Di fornire al Responsabile del Settore Affari Generali i seguenti indirizzi operativi:

- attivare la procedura di lavoro occasionale accessorio, nei limiti indicati dalla specifica normativa, per soddisfare eventuali esigenze lavorative di carattere occasionale, quindi discontinue e saltuarie;
- utilizzare a tal fine soggetti che, a seguito di pubblicazione di un bando di ricerca di personale, abbiano espresso la propria disponibilità a svolgere lavoro di natura occasionale presso il Comune di Melendugno con pagamento mediante voucher;
- di attivare detta procedura sulla base delle indicazioni e presupposti indicati nella allegata Relazione che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

### RELAZIONE dell'Assessore al Personale

“Il lavoro occasionale di tipo accessorio è una particolare tipologia di lavoro, inizialmente prevista dalla Legge 30 del 2002, recentemente con la Legge Finanziaria 2010 aperta espressamente anche agli Enti locali .

Così infatti recita l'art. 70 del D.Lgs. del 10.09.2003 n. 276, come da ultimo modificato dalla Legge Finanziaria per il 2010 ( L. n.191 del 23.12.2009), di attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro di cui alla L. 14 febbraio 2003 n. 30, che dispone, al Titolo VII – Capo II, norme in materia di “Prestazioni occasionali di tipo accessorio rese da particolari soggetti”: “1. Per prestazioni di lavoro accessorio si intendono attività lavorative di natura occasionale rese nell'ambito: *a)* di lavori domestici; *b)* di lavori di giardinaggio, pulizia e manutenzione di edifici, strade, parchi e monumenti, anche nel caso in cui il committente sia un ente locale; *c)* dell'insegnamento privato supplementare; *d)* di manifestazioni sportive, culturali, fieristiche o caritatevoli e di lavori di emergenza o di solidarietà anche in caso di committente pubblico; *e)* di qualsiasi settore produttivo, compresi gli enti locali, le scuole e le università, il sabato e la domenica e durante i periodi di vacanza da parte di giovani con meno di venticinque anni di età se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, compatibilmente con gli impegni scolastici, ovvero in qualunque periodo dell'anno se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l'università; *f)* di attività agricole di carattere stagionale effettuate da pensionati, da casalinghe e da giovani di cui alla lettera *e)*, ovvero delle attività agricole svolte a favore dei soggetti di cui all'articolo 34, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; *g)* dell'impresa familiare di cui all'articolo 230-bis del codice civile; *h)* della consegna porta a porta e della vendita ambulante di stampa quotidiana e periodica; *h-bis)* di qualsiasi settore produttivo, compresi gli enti locali da parte di pensionati; *h-ter)* di attività di lavoro svolte nei maneggi e nelle scuderie. In via sperimentale per l'anno 2010, per prestazioni di lavoro accessorio si intendono anche le attività lavorative di natura occasionale rese nell'ambito di qualsiasi settore produttivo da parte di prestatori di lavoro titolari di contratti di lavoro a tempo parziale, con esclusione della possibilità di utilizzare i buoni lavoro presso il datore di lavoro titolare del contratto a tempo parziale.

*1-bis.* In via sperimentale per gli anni 2009 e 2010, prestazioni di lavoro accessorio possono essere rese, in tutti i settori produttivi, compresi gli enti locali e nel limite massimo di 3.000 euro per anno solare, da percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito compatibilmente con quanto stabilito dall'articolo 19, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 21. L'INPS provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni di lavoro accessorio.

2. Le attività lavorative di cui al comma 1, anche se svolte a favore di più beneficiari, configurano rapporti di natura meramente occasionale e accessoria, intendendosi per tali le attività che non danno complessivamente luogo, con riferimento al medesimo committente, a compensi superiori a 5.000 euro nel corso di un anno solare.

2-bis. Le imprese familiari possono utilizzare prestazioni di lavoro accessorio per un importo complessivo non superiore, nel corso di ciascun anno fiscale, a 10.000 euro.

2-ter. Il ricorso a prestazioni di lavoro accessorio da parte di un committente pubblico e degli enti locali è consentito nel rispetto dei vincoli previsti dalla vigente disciplina in materia di contenimento delle spese di personale e ove previsto dal patto di stabilità interno

La sua finalità è quindi quella di regolamentare quelle prestazioni occasionali, definite appunto accessorie che non sono riconducibili a contratti di lavoro in quanto svolte in modo saltuario. Si offrono, così, occasioni di impiego e di integrazione di reddito a soggetti usciti o non ancora entrati nel mondo del lavoro, garantite dalla copertura previdenziale e contro gli infortuni sul lavoro.

I prestatori di lavoro occasionale possono essere in particolare disoccupati, o altri soggetti sociali svantaggiati quali ex detenuti, ex tossicodipendenti che potrebbero trovare in queste forme di "lavoro" un modo per reinserirsi nel modo migliore nel mondo lavorativo e quindi in un valido contesto sociale.

Le prestazioni ammesse che rientrano sicuramente nelle possibilità di un Comune quale il nostro attengono in particolare "a lavori di giardinaggio, pulizia e manutenzione di edifici, strade, parchi e monumenti, ".

I prestatori possono svolgere attività di lavoro fino a un limite economico di Euro 5.000,00 per singolo committente nell'anno solare. I buoni, acquistabili singolarmente o in multipli da 5, hanno un valore di Euro 10,00 ciascuno, che comprendono sia la retribuzione, sia la contribuzione previdenziale e assicurativa. Il valore nominale di ogni buono comprende i contributi INPS (13%), l'Assicurazione INAIL (7%) e un compenso all'INPS per la gestione del servizio (5%).

Il valore netto di un voucher è pertanto di Euro 7,50".

Molti Comuni si stanno muovendo ad organizzare dei progetti che possano riguardare i suddetti soggetti; nel nostro caso sarebbe opportuno circoscrivere l'ambito di applicazione sia da un punto di vista dei presupposti per la partecipazione a detti progetti, al fine di avvantaggiare solo le fasce più deboli, sia riguardo l'importo da poter erogare a ciascun operatore al fine di allargare al massimo la possibilità di partecipazione. Occorre infatti ricordare che i costi di detti voucher sono comunque da considerare spesa del personale e si conoscono le limitazioni che la legge impone in tal senso agli enti locali.

La proposta pertanto avanzata alla Giunta è quindi la seguente:

- 1) pubblicazione di un bando di ricerca di personale per identificare coloro che esprimono la propria disponibilità a svolgere lavoro di natura occasionale presso il Comune di Melendugno con pagamento mediante voucher;
- 2) fissare quale presupposto per la partecipazione a detto bando il limite reddituale del nucleo familiare dell'istante di € 7.500,00 di ISEE, nonché lo stato di disoccupato e che sia ex detenuto o ex tossicodipendente o ex dipendente dall'alcol;
- 3) prevedere un ammontare massimo per anno a favore di ciascun lavoratore pari a 500 euro, ossia cinquanta ore lavorative cadauno;
- 4) stabilire che la graduatoria dalla quale attingere le eventuali assunzioni verrà effettuata in base ai criteri oggettivi quali il carico familiare e l'età da utilizzare in maniera decrescente;
- 5) attivare pertanto un programma di recupero alla legalità ed al lavoro indirizzato a persone con problemi di giustizia e di adattamento, circoscrivendo l'adesione a cittadini disoccupati e che siano ex detenuti o ex tossicodipendenti o ex alcolisti;

Si ritiene che in tal modo si possano, laddove esisteranno nel corso dell'anno le condizioni per predisporre dei progetti per lavori di manovalanza nei settori suindicati, soddisfare alcune esigenze lavorative ed al contempo incrementare al massimo il numero dei soggetti aventi diritto a partecipare.